

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2003

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo di associazione CE-Israele

(2003/917/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo di associazione»), in vigore dal 1° giugno 2000, precisa che la Comunità e Israele attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione negli scambi di prodotti agricoli nel comune interesse delle parti. Esso prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2000 la Comunità e Israele esaminino la situazione al fine di fissare le misure che la Comunità e Israele dovranno applicare a decorrere dal 1° gennaio 2001 per una maggiore liberalizzazione degli scambi nel settore agricolo.
- (2) La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo in forma di scambio di lettere inteso a sostituire il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 dell'accordo di associazione.
- (3) È opportuno approvare l'accordo siglato il 4 luglio 2003.
- (4) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾,

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione adotta le necessarie misure di attuazione per il protocollo n. 1 e per il protocollo n. 2 conformemente alla procedura descritta all'articolo 3.

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per lo zucchero (in prosieguo: «comitato») di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio del 19 giugno 2001 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽³⁾, o, se del caso, dai comitati istituiti dalle corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni dei mercati o dal comitato del codice doganale di cui all'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione (GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26).

⁽⁴⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/469/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MATTEOLI